



Settore IV  
4.4 - Area Governo del Territorio  
4.4.3 - UO Attività Amministrativa  
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Nota trasmessa via posta elettronica certificata

**Classificazione** 11.07.04

**Fascicolo** 2021/1288

AI COMUNE DI FALCONARA M.MA  
PIAZZA CARDUCCI 4  
60015 FALCONARA MARITTIMA AN  
comune.falconara.protocollo@emarche.it

**Oggetto:** COMUNE DI FALCONARA M.MA - VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R.34/1992 CON MODIFICHE AL CENSIMENTO DEL P.R.G. RIGUARDANTI IL DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO SITO IN VIA CASTELLO DEL BARCAGLIONE N.26 AI SENSI DEL C.5, LETTERA B2 DELL'ART.17 DELLE NTA - ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1992 E SS.MM.II. - OSSERVAZIONE.

S' invia in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza, il Decreto n. **113** del **21/10/2021**, dichiarato immediatamente eseguibile, con cui il Presidente della Provincia di Ancona, ha espresso un'osservazione alla variante in oggetto, conformemente all'istruttoria eseguita dall'Arch. Marco Mancini, esaminato ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.

Si precisa, che in data 21/10/2021 il suddetto Decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online di questa Amministrazione.

S'invita altresì codesto Comune a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in esame, entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005.

Distinti saluti.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE



Settore IV  
4.4 - Area Governo del Territorio  
4.4.3 - UO Attività Amministrativa  
Codice fiscale n. 00369930425

Dott. Arch. BUGATTI SERGIO

Documento informatico firmato digitalmente  
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

REDATTORE LETTERA: MIELE LICIA

# Provincia *di* Ancona

## DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**N. 113      DEL 21/10/2021**

**OGGETTO: COMUNE DI FALCONARA M.MA - VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R.34/1992 CON MODIFICHE AL CENSIMENTO DEL P.R.G. RIGUARDANTI IL DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO SITO IN VIA CASTELLO DEL BARCAGLIONE N.26 AI SENSI DEL C.5, LETTERA B2 DELL'ART.17 DELLE NTA - ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1992 E SS.MM.II. - OSSERVAZIONE.**

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 11:45, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Vicepresidente, STORONI ANDREA, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

**OGGETTO:** COMUNE DI FALCONARA M.MA - VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R.34/1992 CON MODIFICHE AL CENSIMENTO DEL P.R.G. RIGUARDANTI IL DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO SITO IN VIA CASTELLO DEL BARCAGLIONE N.26 AI SENSI DEL C.5, LETTERA B2 DELL'ART.17 DELLE NTA - ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1992 E SS.MM.II. - OSSERVAZIONE.

### **IL VICEPRESIDENTE**

VISTA la nota della Prefettura di Ancona, prot. n. 38666 del 19/10/2021, riguardante la decadenza dell'incarico di Presidente della Provincia, dove, in relazione ai presidenti delle Province il cui mandato è venuto a scadere oltre il termine del 30/09/2021, si precisa che: *“nel caso in cui, per effetto dell'ultima tornata elettorale, un presidente di Provincia venga a perdere la qualità di sindaco, ciò determinerà il subentro nella carica da parte del vicepresidente”*;

VISTO l'art.1, comma 65, della Legge n.56/2014 e s.m.i.;

VISTO l'art.48 dello Statuto della Provincia di Ancona;

VISTO il decreto presidenziale n. 84 del 21/05/2019, con cui è avvenuta la nomina del vicepresidente della Provincia di Ancona;

PREMESSO che con nota prot. n. 19096 del 30/04/2021, successivamente rettificata con nota prot.n.20940 del 11/05/2021, ed acquisita in pari data al protocollo prov.le n.19248, è pervenuta da parte del Comune di Falconara M.ma, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in forma semplificata, come previsto dal paragrafo A3, punto 5, delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, inerente alla *“Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L. R. 34/1992 con modifiche al censimento del P.R.G. riguardanti il declassamento da classe II a classe IIA del manufatto agricolo sito in via Castello del Barcaglione n.26 ai sensi del c.5, lettera B2 dell'art.17 delle NTA”*;

RILEVATO che, a corredo dell'istanza, è stato trasmesso il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, oltre alla relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

PRESO ATTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica è stata effettuata da questa Autorità in forma semplificata tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, in conformità al paragrafo A3, punto 5 delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019, e alle indicazioni tecniche definite dal Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020;

ACCERTATO che con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 16/06/2021, della Provincia di Ancona, Settore IV - Area Governo del Territorio, la variante in esame è stata esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 38243 del 31/08/2021, registrata al protocollo prov.le n. 33252 del 02/09/2021, il Comune di Falconara M.ma ha inviato la variante in oggetto adottata con D.G. n.269 del 29/07/2021 anche per l'acquisizione di eventuali osservazioni che l'Amministrazione prov.le ritenesse di rilevare ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii ed ai sensi dell'art. 24 della L. 47/85 ss.mm.ii.;

- La variante interessa esclusivamente l'immobile sito in via Castello di Barcaglione n. 26 e distinto al catasto fabbricati al foglio 17 mappale 174, il quale ricade ai sensi del P.R.G. vigente nel Sub Ambito Territoriale A3 (SATA3) \_ Zona Extraurbana di Riqualficazione 1 (ZER1), zona definita ai sensi del DM 1444/68, come zto "B - Completamento".

L'edificio è classificato dal PRG adeguato al PPAR tra i "Manufatti agricoli che costituiscono bene culturale" di Classe II, censito al n. 20 dell'album B.04 e normato dall'art. 17 delle NTA.

Per l'immobile in oggetto la proprietà, ai sensi del comma 5 lettera b2 punto 1 del suddetto art 17 delle NTA del PRG vigente, richiede il declassamento in classe IIA visto lo stato di degrado e di pericolosità in cui versa e l'impossibilità ad effettuare un intervento di recupero e risanamento conservativo.

Il manufatto di classe IIA, sarà normato dal comma 5 lettera b2 punti 2-3 dello stesso art. 17 delle NTA del PRG vigente.

VISTA la nota prot. n. 33471 del 06/09/2021 con cui l'Amministrazione prov.le ha comunicato l'avvio del procedimento, e la conclusione dello stesso previsto per il **22/10/2021**, in

conformità all'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, e dalla L.R. n.11 del 17/06/2021, che dispone che entro 50 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, l'Autorità competente può formulare osservazioni;

RICHIAMATA la relazione istruttoria redatta dal Dott. Arch. Marco Mancini dell'Area Governo del Territorio, registrata al protocollo della Provincia di Ancona n. 37131 del 06/10/2021 dalla quale si riscontra un'osservazione in merito ai contenuti della variante in esame;

VISTO l'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92, così come modificato dall'art. 34, della L.R. 16 febbraio 2015, n. 3, e dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 43. il quale dispone che le c.d. varianti "non sostanziali" sono approvate in via definitiva dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 richiamata;

VISTA la nota prot. n. 7283 del 11/01/2006 del Servizio Attività Istituzionali della Regione Marche con la quale si segnala che la nuova procedura, di cui all'art. 30, si applica anche alle varianti al piano regolatore generale di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/92;

#### VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 87 del 07/11/2005 recante integrazione del vigente Regolamento sulle discipline dei procedimenti relativi alla emanazione di atti e all'esercizio di funzioni di competenza dell'Amministrazione provinciale, con riguardo allo specifico procedimento per la formulazione di osservazioni sui piani attuativi comunali;
- l'art. 1 della L.R. 34/2005, e la L.R. n.11 del 17/06/2021, che hanno modificato l'art. 30 della L.R. 34/92;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle

funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio”;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 409 del 28/04/2020 con cui si conferisce al Dott. Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di titolare di posizione organizzativa dell’Area 4.4 “Governo del Territorio” del Settore IV dal 01/05/2020 al 31/12/2021, con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta area di attività come specificate nella sopra citata determinazione;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Governo del Territorio del Settore IV;

VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Ufficio interessato;

**DECRETA**

1) Di prendere atto della proposta del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV delegato dal Dirigente ad interim del medesimo Settore, e pertanto di formulare la seguente osservazione alla *“Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L. R. 34/1992 con modifiche al censimento del P.R.G. riguardanti il declassamento da classe II a classe IIA del manufatto agricolo sito in via Castello del Barcaglione n.26 ai sensi del c.5, lettera B2 dell'art.17 delle NTA”*, adottata con D.G.C. n. 269 del 29/07/2021 ai sensi del com.1 dell'art.30 della LR 34/1992 dal Comune di Falconara M.ma, ed acquisita al protocollo prov.le n. 33252 del 02/09/2021:

“Al fine di collaborare e partecipare alla definizione progettuale del piano, è emersa la necessità di formulare osservazioni in merito ad alcuni aspetti.

Trattando la variante in oggetto di specifiche modifiche da apportare alle schede del censimento dei fabbricati rurali, proponendo una diversa classificazione dell'edificio indicato negli elaborati del PRG, la normativa a cui fare riferimento è disposta dall'art. 15, comma 2 della L.R.13/90 e dall'art. 16 delle NTA del PPAR.

Il medesimo art. 15 della legge regionale sull'edilizia in zona agricola dispone l'iter procedurale e le modalità che ciascun comune è tenuto a rispettare nella compilazione dell'elenco dei fabbricati rurali esistenti che rivestono valore storico e architettonico, anche secondo le indicazioni del Piano Paesistico Ambientale regionale, da condividere con la commissione edilizia comunale integrata, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Falconara M.ma, l'applicazione dell'art.17 delle NTA, con la specifica disciplina consentita dal comma 5 lettera b2, è subordinata alla modifica della classificazione degli edifici nelle zone agricole del PRG, da attuare mediante variante al PRG (in forma semplificata ai sensi dell'art.15 com.5, LR 34/92) e da condividere preliminarmente con la commissione edilizia comunale integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

Nel prendere atto della parziale conformità del procedimento avviato con le disposizioni stabilite dalla suddetta Legge Regionale, in merito al censimento di fabbricati rurali, si invita l'Amministrazione Comunale, nell'intraprendere nuovi procedimenti di variante al PRG, a tener conto di quanto precisato dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE, con nota prot. n.11335 del 18/05/2021:

*“considerato il valore di natura ricognitiva-conoscitiva del PRG, coerente con gli obiettivi*



*di conservazione delle valenze storico-culturali che connotano il territorio, si auspica che il Comune possa procedere alla ricognizione dello stato attuale di conservazione dei fabbricati rurali storici con aggiornamento e/o integrazione del Censimento, al fine di poter gestire in maniera più controllata le dinamiche complessive di trasformazione di tale patrimonio edilizio storico, evitando così valutazioni caso per caso, le quali potrebbero dare luogo nel tempo alla totale perdita dei beni censiti”.*

- 2) Di comunicare la presente osservazione al Comune di Falconara M.ma ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, come stabilito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, il quale dispone che “il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia ....omissis”.
- 3) Di invitare il Comune di Falconara M.ma a trasmettere alla Provincia di Ancona ed alla Regione Marche copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l’attuazione dell’intervento in esame.
- 5) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione delegato dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio.
- 6) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- 7) Di dare atto che il presente decreto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., è dichiarato immediatamente eseguibile in virtù della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l’urgenza che riveste l’esecutività del presente provvedimento al fine di esprimere la valutazione di competenza entro il termine di cui all’art. 30 della L.R. 34/1992 ss.mm.ii.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

**PROPOSTA DI DECRETO**

N. 3092/2021

**OGGETTO:** COMUNE DI FALCONARA M.MA - VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R.34/1992 CON MODIFICHE AL CENSIMENTO DEL P.R.G. RIGUARDANTI IL DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO SITO IN VIA CASTELLO DEL BARCAGLIONE N.26 AI SENSI DEL C.5, LETTERA B2 DELL'ART.17 DELLE NTA - ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1992 E SS.MM.II. - OSSERVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 13/10/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE  
BAROCCI ERNESTO

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
STORONI ANDREA

Classificazione 11.07.04  
Fascicolo 2021/1288